

**DECISIONE 2011/170/PESC DEL CONSIGLIO****del 21 marzo 2011****che modifica la decisione 2010/330/PESC del Consiglio relativa alla Missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28 e 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 marzo 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/190/PESC relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX <sup>(1)</sup>. Tale azione comune, successivamente modificata e prorogata, è scaduta il 30 giugno 2009.
- (2) L'11 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2009/475/PESC <sup>(2)</sup> che ha prorogato EUJUST LEX per altri 12 mesi fino al 30 giugno 2010 e che prevedeva che durante tale periodo EUJUST LEX dovesse avviare una fase pilota di attività in Iraq.
- (3) Il 14 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/330/PESC <sup>(3)</sup> che ha prorogato EUJUST LEX per ulteriori 24 mesi fino al 30 giugno 2012 e che prevedeva che durante tale periodo EUJUST LEX IRAQ dovesse progressivamente spostare le sue attività e relative strutture in Iraq, concentrandosi sulla formazione specializzata, pur mantenendo le attività all'esterno del paese, se del caso.
- (4) La decisione 2010/330/PESC prevedeva un importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con EUJUST LEX-IRAQ per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011. Tale importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato in modo da coprire le esigenze operative della missione e la decisione 2010/330/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5) Il mandato della missione è attuato in un contesto di sicurezza che potrebbe deteriorarsi e impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del trattato.

(6) La struttura di comando e controllo della missione dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità contrattuale del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio della missione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2010/330/PESC è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 1° luglio 2010 e il 30 giugno 2011 è pari a 22 300 000 EUR.»

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 2011.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

C. ASHTON

<sup>(1)</sup> GU L 62 del 9.3.2005, pag. 37.

<sup>(2)</sup> GU L 156 del 19.6.2009, pag. 57.

<sup>(3)</sup> GU L 149 del 15.6.2010, pag. 12.